Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino

DISPOSIZIONE N. 1 DEL 01 MARZO 2024

OGGETTO: ATTIVITÀ ALIEUTICA NEL PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO E NELLA ZPS IT 7110130 "SIRENTE VELINO"

IL DIRETTORE

VISTA la L.R. 42/2011 e, s.m.i., art. 9 "norme di salvaguardia" punto 6) ove previsto che "...la pesca sportiva è consentita fatta eccezione per i casi in cui il piano preveda limitazioni..";

DATO ATTO che il Parco non è dotato di Piano del Parco approvato e sono pertanto attualmente vigenti le norme di salvaguardia come sopra richiamate;

VISTO l'art. 7 della LR 28/2017 ove stabilito che la Regione adotta la Carta Ittica Regionale classificando le acque a gestione salmonicola, ciprinicola e di transizione, come da D.Lgs. 152/2006;

VISTA la Carta Ittica Regionale, di cui alla DGR 182/2021, e la classificazione delle acque del fiume Aterno in:

- acque in categoria A, gestione salmonicola, dalle sorgenti fino alla confluenza con il Gamberale e dal Comune di Acciano fino al limite della Provincia di L'Aquila
- acque in categorica B, gestione ciprinicola, tutte le altre tratte;

DATO ATTO che il Calendario Ittico Regionale 2024:

- disciplina l'attività alieutica al di fuori dei parchi nazionali, regionali e delle riserve nei cui territori valgono diritti, doveri e limitazioni posti dalle leggi statali, regionali e dagli enti gestori;
- in via transitoria si applica anche nel territorio del Parco Regionale Sirente Velino, ... omissis..., in attesa che i predetti Enti si dotino di una propria regolamentazione dell'attività alieutica;

VISTE le disposizioni per i Siti Natura 2000 di cui alla DGR 279/2017 Parte A - Misure generali di Conservazione, relativamente all'immissione di specie ittiche:

- divieto di ripopolamento a scopo alieutico in ambiente naturale ad esclusione di quelli con soggetti appartenenti a popolazioni autoctone ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento o di allevamento ittico non in comunicazione con corsi d'acqua;
- divieto di immissione di qualunque specie di pesce negli ambienti acquatici dove è assente la fauna ittica, ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento e di

allevamento ittico e degli specchi d'acqua artificiali non in comunicazione con corsi d'acqua realizzati per finalità ricreative e di arredo urbano;

VISTA la DGR 118/2021 e le "Linee guida per l'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Abruzzo" di cui all'art. 10 della LR 28/2017;

CONSIDERATO che:

a) il Formulario Natura 2000 del SITO IT7110130 riporta la presenza delle seguenti specie di interesse comunitario:

- Austrapotamobius pallipes (Gambero di fiume)
- Barbus plebejus (Barbo)
- Salmo ghigii (Salmo trutta macrostigma) (Trota mediterranea)

b) risulta vietata ogni forma di cattura, di asportazione dall'habitat naturale, di maltrattamento, di detenzione in cattività e di uccisione delle specie di cui all'Allegato A della LR 50/1993 e s.m.i. come di seguito riportate:

- Austropotamobius pallipes (Gambero di fiume)
- Potamon fluviatile (Granchio di fiume)
- Lampetra planeri (Lampreda di fiume)
- Alburnus albidus (Alborella meridionale)
- Alosa (gen.) (Alosa)
- Barbus plebejus (Barbo)
- Chondrostoma genei (Lasca)
- Cobitis taenia (Cobite)
- Coregonus oxyrhynchus (Coregone nasello)
- Gasterosteus aculeatus (Spinarello)
- Leuciscus souffia (Vairone)
- Rutilus rubilio (Rovella)
- Salaria fluviatilis (Cagnetto, Bavosa d'acqua dolce)
- Salmo ghigii (Trota mediterranea)

c) la LR 28/2017 dispone all'art. 26 che la pesca dell'anguilla è consentita previa redazione del Piano di Gestione ai sensi del Regolamento (CE) 1100/2007

RITENUTO che nelle more di una specifica regolamentazione dell'attività di pesca sportiva, finalizzata alla definizione di piani di miglioramento delle popolazioni ittiche ed alla individuazione di specifiche disposizioni per la protezione e il miglioramento della fauna ittica nel territorio del Parco e della ZPS, si rendono necessarie specifiche disposizioni in merito per l'anno 2024;

DISPONE

L'attività di pesca sportiva-dilettantistica nel tratto di fiume Aterno ricadente nei confini del Parco Regionale Sirente Velino e nella ZPS IT71101130:

- è consentita, nelle acque salmonicole e ciprinicole classificate dalla Carta Ittica Regionale, con le modalità di pesca consentite e disciplinate dalla LR 28/2017 e dal calendario ittico Regionale 2024;

- è vietata la pesca alle seguenti specie di interesse comunitario di cui al DPR 357/97 e s.m.i e/o di cui alla L.R. 50/93 e s.m.i. e L.R. 28/2017:

- Austropotamobius pallipes (Gambero di fiume)
- Potamon fluviatile (Granchio di fiume)
- Lampetra planeri (Lampreda di fiume)
- Anguilla anguilla (Anguilla)
- Alburnus albidus (Alborella meridionale)
- Alosa (gen.) (Alosa)
- Barbus plebejus (Barbo)
- Chondrostoma genei (Lasca)
- Cobitis taenia (Cobite)
- Coregonus oxyrhynchus (Bondella, Coregone nasello)
- Gasterosteus aculeatus (Spinarello)
- Leuciscus souffia (Vairone)
- Rutilus rubilio (Rovella)
- Salaria fluviatilis (Cagnetto, Bavosa d'acqua dolce)
- Salmo ghigii (Trota mediterranea)

- eventuali azioni di ripopolamento sono condotte con ciprinidi alloctoni ed i ripopolamenti con salmonidi sono effettuati esclusivamente con specie autoctone sulla base della disponibilità dell'impianto regionale di Vetoio;

- eventuali raduni temporanei potranno essere realizzati solo previa VIncA di cui al DPR 357/97 e s.m.i. ed alle linee guida nazionali e regionali in materia.

Il Direttore

Dott Igino Chiuchiarelli